

Sentenza: n. 99 del 2 aprile 2009

Materia: ammodernamento tecnologico della strutture ospedaliere

Limiti violati: artt. 3, 32, 97, 117, 118, 119 Cost., principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. e 11 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione)

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Regione Veneto

Oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008), limitatamente all'art. 2, comma 279 e comma 280

Esito: illegittimità dell'articolo 2, comma 280, lettere a) e b), della legge 244/2007; inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 279 e 280, lettera c), della legge 244/2007 in riferimento agli artt. 3, 32 e 97 Cost.; non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 2, commi 279 e 280, lettera c) legge 244/2007 in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. ed al principio di leale collaborazione.

Estensore nota: Carla Paradiso

Nel giudizio di legittimità costituzionale relativo all'art. 2, commi 279 e 280 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008) promosso dalla Regione Veneto in riferimento agli articoli 3, 32 e 97 117, 118, 119 Cost., principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. e 11 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la ricorrente osserva che le due norme impugnate modificano l'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), disposizione che era stata a sua volta impugnata dalla stessa Regione Veneto con il ricorso n. 10 del 2007 per violazione degli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 Cost. e, in via subordinata, del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. e 11 della legge cost. n. 3 del 2001.

La difesa della Regione Veneto rileva che, a seguito della legge finanziaria per il 2008, lo stanziamento per la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico in sanità è stato incrementato di ulteriori 3 miliardi di euro per raggiungere l'importo complessivo totale di 23 miliardi di euro e sono state parzialmente modificate ed integrate le previsioni di vincolo sulla destinazione delle risorse. Il legislatore statale ha previsto inoltre che, in sede di sottoscrizione degli accordi di programma con le Regioni, sia data priorità agli

interventi relativi alla realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semiresidenziali.

Secondo la ricorrente le norme di cui ai commi 279 e 280 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 presentano «*gli stessi profili di incostituzionalità*» dell'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge n. 296 del 2006, già impugnato, in quanto «*perpetua[no] ed aggrava[no] l'esistenza di un intervento finanziario statale non conforme a Costituzione*».

La difesa regionale ritiene che le materie sulle quali incidono le norme impuginate siano quelle della *tutela della salute*, di potestà legislativa concorrente, e dell'*edilizia sanitaria*, che, non essendo prevista né dal secondo né dal terzo comma dell'art. 117 Cost., rientrerebbe nella competenza legislativa residuale delle Regioni.

La ricorrente osserva che la previsione di finanziamenti a destinazione vincolata in materie su cui la Regione ha potestà legislativa esclusiva o concorrente, a seguito della riforma costituzionale del 2001, non sia più compatibile con il dettato degli articoli 117, 118 e 119 Cost.: «dal momento che, ben lungi dall'essere una determinazione di principi fondamentali, si risolve in una penetrante violazione dell'autonomia legislativa, amministrativa-organizzativa e di spesa dell'ente regionale».

La difesa statale ritiene, invece, che i commi 279 e 280 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 prevedano interventi finanziari finalizzati ad assicurare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza, rientranti pertanto nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. In ogni caso, aggiunge il resistente, il comma 280 «*fa esplicito e diretto riferimento agli accordi di programma con le Regioni, escludendo quindi che risulti violato il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, della Costituzione e all'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*».

La Corte costituzionale decide di Riservare a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni contenute nella legge n. 244 del 2007, mentre prende in esame in questa sentenza le questioni relative all'articolo 2, commi 279 e 280, promosse in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione ed al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost. e 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

Secondo la Consulta, deve essere dichiarata, in via preliminare, l'inammissibilità delle questioni sollevate con riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, in quanto prospettate dalla Regione Veneto in relazione a parametri costituzionali diversi dalle norme che operano il riparto di competenze con lo Stato e non si risolvono in lesioni delle competenze regionali stabilite dalla Costituzione (sentenze n. 12 del 2009, n. 371 e n. 326 del 2008).

Ugualmente inammissibile, secondo la Corte, risulta la questione sollevata con riferimento all'articolo 32 Cost., in quanto carente di qualsiasi motivazione (sentenze n. 428, n. 387 e n. 326 del 2008).

La Corte precisa, innanzitutto, che le disposizioni censurate, in quanto disciplinano la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico delle

strutture sanitarie, possono essere ricondotte alle materie, entrambe di potestà legislativa concorrente, del *governo del territorio* e della *tutela della salute* (sentenze n. 45 del 2008 e n. 105 del 2007). Non condivide, la Corte, l'individuazione degli ambiti materiali prospettata dalla ricorrente, e cioè che l'edilizia sanitaria, non essendo prevista esplicitamente né nel secondo né nel terzo comma dell'art. 117 Cost., rientrerebbe nella potestà legislativa residuale delle Regioni, di cui al quarto comma del medesimo articolo. Anche la ricostruzione operata dal resistente è inaccettabile; secondo il resistente l'ambito materiale sarebbe quello dei livelli essenziali di assistenza (art. 117, secondo comma, lettera *m*, Cost.), appartenente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

La Corte ritiene non fondata anche la questione di legittimità costituzionale del comma 279 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007. La disposizione citata prevede un incremento di tre miliardi di euro dell'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), per l'attuazione del programma di edilizia sanitaria. Il semplice aumento della cifra destinata ad investimenti nel suddetto settore non può ritenersi lesivo delle competenze legislative delle Regioni, anche perché nessuna innovazione viene apportata alla precedente disciplina, ivi comprese le forme istituzionali di coinvolgimento delle Regioni e di accordo con le stesse (sentenza n. 45 del 2008).

È fondata invece la questione di legittimità costituzionale del comma 280, lettera *a*), dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007. La disposizione impone che il maggiore importo di cui all'art. 1, comma 796, lettera *n*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) sia vincolato per 100 milioni di euro al potenziamento delle unità di risveglio dal coma; per 7 milioni di euro al potenziamento e alla creazione di unità di terapia intensiva neonatale; per 3 milioni di euro all'acquisto di nuove metodiche analitiche, «basate sulla spettrometria di “massa tandem”, per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci». Si tratta, quindi, di nuovi e puntuali vincoli di destinazione delle somme stanziare in un ambito materiale di potestà legislativa concorrente: *“la norma censurata deve essere pertanto dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119, terzo comma, Cost., in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 168, n. 142, n. 63, n. 50 e n. 45 del 2008)”*.

La Corte ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 280, lettera *b*), dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007. La disposizione citata modifica la previsione e l'ammontare di un fondo a destinazione vincolata già esistente nell'originario testo del comma 796, lettera *n*), dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 e stabilisce che 150 milioni di euro sono vincolati ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti. Si tratta, anche in questo caso, di vincoli puntuali alla destinazione di somme stanziare in un

ambito materiale di potestà legislativa concorrente. Peraltro lo stesso vincolo era già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con riferimento ad una norma corrispondente contenuta nella legge finanziaria 2007 (sentenza n. 45 del 2008).

La questione di legittimità costituzionale del comma 280, lettera c), dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007 non è fondata. La norma censurata si limita ad introdurre un criterio di priorità nella realizzazione degli interventi nel campo dell'edilizia sanitaria, la cui programmazione ed attuazione spetta alle Regioni. Si tratta di principi fondamentali che lo Stato è competente a stabilire in una materia, come quella in questione, ascrivibile alla potestà legislativa concorrente.

Infine, la questione promossa, in via subordinata, con riferimento al principio di leale collaborazione, in parte risulta assorbita dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale delle lettere a) e b) del comma 280 e, per la parte relativa alle rimanenti norme censurate, deve essere ritenuta infondata alla luce dell'esplicito riferimento alle forme istituzionali di coinvolgimento delle Regioni.